CAMERA DEI DEPUTATI N. 3687

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 14 ottobre 1971

Norme relative al congedo ordinario dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sul problema del congedo ordinario per i dipendenti statali sono insorte varie contestazioni e interpretazioni diverse circa l'esatta applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta con la sua interpretazione che si basa essenzialmente su quella data dalle varie Amministrazioni dello Stato nel corso di questi anni.

È da tener presente che l'articolo 36 della Costituzione Repubblicana garantisce il diritto al riposo settimanale di ogni lavoratore cioè, in effetti, su 30 giorni lavorativi non sono comprese le vacanze per il riposo settimanale. Se però si considera la durata di un mese si osserva che i giorni lavorativi possono essere 25 oppure 26, a seconda della durata del mese. Pertanto, nel caso del congedo per i dipendenti statali il dettato costituzione non viene osservato in quanto nel mese di riposo sono comprese quelle giornate di vacanza che già vengono assicurate con la normale legislazione.

La presente proposta di legge vuol porre riparo alle errate e diverse interpretazioni della norma e stabilire anzitutto un termine fisso di congedo ordinario annuale di 30 giorni lavorativi qualunque sia il mese interessato per usufruire del congedo.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, che voi, onorevoli colleghi, vorrete dare, si porrà termine alla continua polemica su questo argomento e si darà una precisa interpretazione al dettame costituzionale che vuole proteggere la salute di tutti i lavoratori con opportuni periodi di riposo e di svago.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il congedo ordinario dei dipendenti statali, previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è determinato nella misura di 30 giorni lavorativi in ogni anno di servizio attivo.

Restano immutate le altre norme concernenti il congedo ordinario di cui al citato articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.